

SICUREZZA DELLE MACCHINE IN AZIENDA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL DATORE DI LAVORO, IN ACCORDO A QUANTO INDICATO ALL'ART. 70, È TENUTO A METTERE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI MACCHINE CHE SIANO "SICURE" SECONDO L'USO PREVISTO DELLE STESSE. ALLO STESSO MODO, EGLI È TENUTO AD EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE CONSIDERI TUTTI I RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I PROPRI LAVORATORI (ART. 28). TRA QUESTI PERICOLI SONO CONTEMPLATI ANCHE I RISCHI CORRELATI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. QUINDI, È NECESSARIO EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE IN AZIENDA? NEL PRESENTE ARTICOLO DAREMO UNA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA, FORNENDO ANCHE LE MODALITÀ DI AZIONE CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE NEI DIVERSI CASI

di M. GRANCHI, C. TRINASTICH

L'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta gli obblighi del Datore di Lavoro relativamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori. In particolare, queste attrezzature devono essere conformi a quanto richiesto dal precedente articolo 70.

In questo articolo, si richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto: in definitiva, non solo che siano marcate CE ma che siano effettivamente conformi ai requisiti di sicurezza delle Direttive applicabili.

Invece, per quelle attrezzature di lavoro per le quali non esistono Direttive di

prodotto specifiche, non ci sono disposizioni legislative di recepimento o che sono state messe in servizio prima della data di entrata in vigore della Direttiva di riferimento (per la Direttiva Macchine è il 21 settembre 1996): il Datore di Lavoro deve garantire che tali attrezzature siano conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Dunque, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a verificare l'effettiva conformità delle attrezzature alla legislazione vigente e, solo successivamente, metterle a disposizione dei lavoratori. Nel caso di macchine/impianti marcati CE, questa attività non si risolve nel semplice verificare la presenza della "targhetta CE" e della Di-

chiarazione CE di conformità in quanto il **Datore di Lavoro** è tenuto a verificare l'effettiva conformità della macchina alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, e non solo quindi a verificare che esse siano "marcate CE".

Nel caso di macchine/impianti particolarmente vecchi (messi in servizio prima del 21/09/1996 e dunque privi della marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine), il Datore di Lavoro deve verificare che siano applicate le indicazioni tecniche dell'Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In aggiunta, per entrambe le categorie di macchine, il Datore di Lavoro è tenuto a verificare che siano applicate le disposizioni tecniche ed organizzative riportate in Allegato VI (art. 71, comma 3). Queste ultime, solitamente verificate per le macchine marcate CE, potrebbero non esserlo per le macchine datate e, dunque, prive di marcatura CE.

Quelli riportati sopra sono gli obblighi del Datore di Lavoro limitatamente alle attrezzature di lavoro. Per quanto concerne gli obblighi più generali richiesti

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTREZZATURE, IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERIFICARE L'EFFETTIVA CONFORMITÀ DI ESSE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E, SOLO SUCCESSIVAMENTE, METTERLE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI



dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è bene ricordare come l'obbligo principale del Datore di Lavoro sia quello di effettuare una valutazione dei rischi aziendale che, anche nella scelta delle attrezzature, riguardi tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori (art. 28).

Da questo obbligo generale si evince come, nella valutazione dei rischi, siano contemplati i rischi correlati all'uso delle attrezzature (il termine "uso" è qui utilizzato nella accezione più generale comprendendo non solo l'uso in senso stretto ma anche la manutenzione, regolazione, pulizia, ecc.).

Pertanto, sebbene non sia espressamente richiesta una valutazione dei rischi sulle attrezzature di lavoro, considerando quanto richiesto dall'art. 28 e gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alle stesse attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, risulta necessario che sia presente una valutazione dei rischi anche per dare una corretta giustificazione al motivo per cui un'attrezzatura di lavoro possa ritenersi conforme alla

propria legislazione di riferimento (recepimenti nazionali delle Direttive comunitarie di prodotto per le macchine marcate CE e Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le macchine "vecchie", prive di marcatura CE).

Valutazione dei rischi sulle macchine

Come effettuare, quindi, la valutazione dei rischi sulle macchine?

Anzitutto, è bene chiarire che la valutazione dei rischi deve avere come unico scopo quello di garantire la conformità alle richieste legislative di riferimento e quello di "mettere in sicurezza" attrezzature di lavoro che risultassero non conformi; il punto di partenza devono essere gli interventi previsti dal personale sulla macchina durante tutte le fasi di uso previste (uso in senso stretto ma anche, come ricordato sopra, manutenzione, pulizia, regolazione, ecc.). Infatti, il Datore di Lavoro ha il compito di esporre i propri lavoratori al minimo rischio possibile (rischio residuo) e come egli abbia affrontato questo compito

è dimostrato dalla valutazione dei rischi; in essa il Datore di Lavoro analizza le diverse attività lavorative previste nella propria azienda, evidenzia i pericoli presenti e specifica le misure di protezione attuate o da intraprendere al fine di ridurre il rischio correlato alle diverse situazioni pericolose e, quindi, esporre i lavoratori al solo rischio residuo.

Questo procedimento viene dunque applicato anche alla valutazione dei rischi da compiere sulle attrezzature di lavoro. Per capire come effettuare tale valutazione è bene riferirsi alla normativa tecnica armonizzata alla Direttiva Macchine: nello specifico, la norma di riferimento è la **UNI EN ISO 12100**. Qui vengono forniti i principi generali di valutazione dei rischi e la loro successiva riduzione durante il processo di progettazione e realizzazione di una macchina da parte di un Fabbricante.

Tuttavia, i principi forniti dalla norma sono assolutamente generali e possono essere facilmente applicati anche da un Datore di Lavoro nei confronti delle attrezzature di lavoro in uso presso la propria azienda. I punti salienti di questa procedura sono i seguenti:

- identificazione di tutti i possibili pericoli correlati alle diverse attività eseguite sulla macchina;
- identificazione delle situazioni pericolose (quando uno o più operatori sono esposti ad uno o più pericoli) sulla macchina;
- stima dei rischi (adottando una delle metodologie di analisi descritte anche nella norma ISO/TS 14121-2);
- valutazione dei rischi, per valutare se il rischio è sufficientemente basso o può essere ulteriormente ridotto con opportune misure di protezione;
- applicazione delle misure di protezione necessarie a ridurre il rischio il più possibile (rischio residuo);
- indicazione del rischio residuo nelle procedure operative aziendali, legate all'uso della macchina sotto indagine, e inserimento di tali rischi residui nell'attività formativa prevista.

TRA GLI OBBLIGHI PIÙ GENERALI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/2008, È BENE RICORDARE COME L'OBBLIGO PRINCIPALE DEL DATORE DI LAVORO SIA QUELLO DI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE CHE, ANCHE NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE, RIGUARDI TUTTI I RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI

Sia che la macchina sia marcata CE sia che sia "vecchia", e dunque priva di marcatura, la valutazione segue sempre i passaggi sopra indicati.

Quelli che cambiano sono i riferimenti tecnici. Qualora la macchina sia marcata CE, è necessario che il Datore di Lavoro abbia una minima infarinatura relativamente ai contenuti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Infatti, in questo caso, la valutazione dei rischi deve mirare ad evidenziare come la macchina sia effettivamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine (in accordo dunque a quanto richiesto dall'art. 70, comma 1) mettendo in risalto,

in particolare, quelle che potrebbero essere non conformità evidenti. Rispetto a queste ultime, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere una responsabilità del Datore di Lavoro che, pur mettendo a disposizione dei lavoratori macchine marcate CE e dunque con presunzione di conformità, non può ritenere di non considerare vizi evidenti ed immediatamente percepibili che dovessero sussistere sulla macchina.

Nel caso di macchine non marcate CE perché messe in servizio prima del 21/09/1996, la valutazione deve vertebre sul soddisfacimento delle richieste dell'Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Anche in questo caso è evidentemente necessaria una conoscenza dell'Allegato V ma anche delle norme tecniche UNI e CEI applicabili.

Per esempio, qualora l'Allegato V imponga il posizionamento di un carter di protezione fisso in modo da rendere irraggiungibili gli organi mobili di lavoro, è necessario sapere come questo riparo deve essere realizzato e a quale distanza deve essere posizionato in modo che risulti efficace.

Queste informazioni sono parte delle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e rappresentative dello stato dell'arte attuale. Evidentemente, non è necessario conoscere tutte le norme tecniche ma solo quelle applicabili ad una macchina con una "certa età".

Quindi indicazioni tecniche relative a ripari, dispositivi di protezione e logiche di comando che erano presenti anche al tempo di fabbricazione della macchina, sono reperibili sulle norme tecniche attuali.

Conclusioni

La sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori è un aspetto fondamentale: rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro come chiaramente indicato all'art. 71, comma 1. Parimenti, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, vi è quello di effettuare una valutazione dei rischi correlata alle diverse attività presenti in azienda e che evidenzia tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori. Da questi due obblighi si evince come la valutazione dei rischi sulle attrezzature di lavoro sia un'attività necessaria, che permette al Datore di Lavoro di considerare effettivamente tutti i possibili rischi (in particolare quelli meccanici, ma anche quelli termici, elettrici, ergonomici, ecc.) ed evidenzia una procedura di analisi che dimostra come la macchina sia conforme alla legislazione di riferimento, specificando precise misure di sicurezza da implementare in caso di non conformità individuate.

